

venissero eletti *de aliquo Concilio* inferiore, come ella medesimo ci insegnò nel soprallegato testimonio, sebbene poi questo non volevasi più comportare senza le condizioni espresse in quella Parte. E' vero che ella alla pag. 171, quasi glossando quella Legge insegna voler ella che niuno potesse essere eletto a Consiglio, Collegio &c. se i suoi progenitori *in qualche anno non fossero stati eletti a formare il M. C.* Ma così non esprime la Legge nè scrive il Sandi. Noi badiamo alla Legge, non alla sua glossa, sapendo che ella per tutto introduce ciò che giova alle sue opinioni. E quando poi ancora con quella Legge si avesse voluto in avvenir vietare l'accesso ai Consigli inferiori a chi non era disceso da persona del M. C. è prova certa che prima facevasi il contrario. E già secondo ella e tutti gli Annalisti, se divenivasi Nobile coll'entrar in M. C. e niuno era degli Offizj se non Ottimate, a che proordinare, che non fosse dei Consigli chi non era disceso da persona Conciliare, quando le pratiche non fossero state contrarie?

177) Di sopra in fine della sua Censura n. XXI, ella non puote non confessare, che i *Capita Contractarum* prima di degenerare *era un Offizio sostenuto ANCHE dai Nobili*. Dunque almeno qualche Offizio dei Nobili si commetteva ANCHE ai non Nobili: dunque falso, che *sempre tutti* gli affari pubblici fossero sostenuti da' *SOLINobili*, come ella pretende. In fatti gli studj e le diligenze del Sandi per mostrare come gradatamente si stabilisce la Aristocrazia persuadono a dovizia, che non sempre tutti i pubblici Offizj dai Nobili fossero amministrati. Così *non Nobili* abbiamo veduto aver accesso appresso i Dogi, come appar dalle Soscrizioni al num. 156. E in oltre il Patriarcato e il Vescovado comportavasi in persone non Nobili, anzi straniere. Tra gli Elettori di Renier Zen espressamente si nota dai Cronisti, che *Zulian Franco* e altri erano Popolari nel 1252, ai quali fu dato sacramento, *che eleggano il Doge dalle famiglie Nobili*, onde furono poi fatti del Consiglio. Io però credo tale essere il dritto senso della Legge proposta 6 Ottobre 1286: Che niuno potesse de cetero in Venezia essere di alcun Consiglio, se nella sua patria non fosse disceso da persona, che stata fosse dei Veneti Consigli, intendasi ciò in Venezia oppur nei luoghi, dove le Venete Colonie avevano qualche Consiglio, come Candia, Costantinopoli, Modon, Coron, Acri &c. Perlochè la Legge la quale